aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0571682
del 01/12/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, AREE PROTETTE E NATURA

SETTORE FAUNA SELVATICA, CACCIA E VIGILANZA VENATORIA

Genova, data del protocollo

Classificazione: 2025/7.8.2.0.0/3

Allegati: -

Ai titolari di autorizzazione all'autodifesa dei fondi agricoli in zone soggette a restrizioni per PSA

Ai titolari di autorizzazione alla gestione di strutture di cattura in zone soggette a restrizioni per PSA

LORO INDIRIZZI

e, p.c.,

Al Sig. Direttore Generale

Alla Direzione generale di area Salute e servizi sociali
Settore Prevenzione Sicurezza alimentare, Sanità animale - Ufficio veterinario regionale

Ai Componenti del GOT PSA regionale

Oggetto: autodifesa dei fondi agricoli e strutture fisse di cattura: aspetti di biosicurezza nelle zone soggette a restrizioni per peste suina africana (PSA).

In linea con quanto previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025, si forniscono di seguito le indicazioni operative, con particolare riferimento agli aspetti legati alla biosicurezza, per poter proseguire le attività di controllo del cinghiale in oggetto all'interno delle zone soggette a restrizioni per peste suina africana (PSA), come individuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche.

Nelle zone soggette a restrizioni per PSA, la validità dell'autorizzazione all'autodifesa dei fondi rilasciata agli imprenditori agricoli è subordinata al possesso dell'attestato di partecipazione a uno specifico corso di biosicurezza e, in caso di autoconsumo dei capi

abbattuti, dell'abilitazione ad effettuare i campionamenti per PSA (da parte degli stessi o, in caso di soggetti sprovvisti di porto d'armi, dei loro collaboratori delegati ad effettuare gli abbattimenti), nonché dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL territorialmente competente in merito allo svolgimento delle operazioni di macellazione in condizioni di biosicurezza, in linea con le indicazioni previste dalla DGR n. 938/2022 per le azioni di caccia, controllo e depopolamento.

I titolari di autorizzazione alla gestione di strutture fisse di cattura dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso sulla biosicurezza, dell'abilitazione al campionamento e dell'autorizzazione della ASL di cui sopra solo se intendono esercitare l'autoconsumo dei capi abbattuti.

Tutti i capi abbattuti in zona di restrizione per PSA devono essere identificati mediante apposito bracciale numerato (fornito dalla Regione), campionati per la PSA e, se avviati all'autoconsumo, anche per la ricerca di Trichinella. I suddetti esami sono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV). I verbali di campionamento devono essere inviati, da parte del soggetto autorizzato, all'IZSPLV e alla ASL competente per territorio.

Per le attività sia di autodifesa, sia di gestione di strutture di cattura, qualora il capo abbattuto non sia destinato all'autoconsumo da parte dello stesso conduttore del fondo agricolo (a seguito di esito conforme del test della PSA e della Trichinella effettuato da IZSPLV), la carcassa, previe intese con l'Ambito territoriale di caccia localmente competente, potrà essere affidata ai cacciatori che effettuano il depopolamento del cinghiale nella medesima area, per autoconsumo da parte dei cacciatori stessi oppure, in alternativa, dovrà essere avviata allo smaltimento attenendosi alle disposizioni impartite dalla ASL, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione.

In caso di abbattimento con destinazione del capo all'autoconsumo, previa intesa con l'ASL competente, dovranno essere adottate tutte le misure di biosicurezza in vigore e, in particolare:

- nessuna parte delle carcasse potrà lasciare il punto di stoccaggio presso il domicilio del soggetto autorizzato, che dovrà essere situato all'interno della stessa zona di restrizione nella quale è stato effettuato l'abbattimento;

- le carni (e, in contenitori stagni separati, i visceri) dovranno essere stoccate e non potranno essere consumate prima dell'esito del test della PSA e della Trichinella;

- le carni potranno essere consumate solo se i test della PSA e della Trichinella avranno dato esito negativo; in caso di positività al test della PSA, l'intero capo dovrà essere avviato a smaltimento;

- interiora e scarti di macellazione (pelle, ossa, ecc.) dovranno essere smaltiti a cura del soggetto che ha effettuato l'abbattimento (mediante ditte specializzate) oppure conferiti presso i centri di raccolta attivati dal locale Ambito territoriale di caccia, previ accordi con lo stesso. È ammesso l'interramento di interiora e scarti di macellazione presso il

fondo agricolo ove l'animale è stato abbattuto e consumato, solo previa acquisizione di test conforme per la PSA ed autorizzazione conseguita da parte della ASL territorialmente competente nonché da parte del sindaco del relativo Comune, avendo verificato che tutte le misure di biosicurezza siano state eseguite.

Per quanto sopra, si invitano i titolari di autorizzazione all'autodifesa dei fondi agricoli in indirizzo a mantenere la sospensione delle attività e a trasmettere la documentazione integrativa sopra richiamata (attestato biosicurezza e, in caso di autoconsumo, abilitazione ai campionamenti e autorizzazione della ASL) entro 60 giorni dal ricevimento della presente. In caso di mancata trasmissione nei termini previsti, l'autorizzazione dovrà essere sospesa fino al permanere dell'area in zona soggetta a restrizioni per PSA.

Per i titolari di autorizzazione alla gestione di strutture fisse di cattura è richiesta, solo in caso di autoconsumo dei capi abbattuti, la trasmissione dell'attestato inerente alla biosicurezza, dell'abilitazione ai campionamenti e dell'autorizzazione della ASL territorialmente competente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE
(Dott. Paolo GENTA)

Firmato digitalmente da:
PAOLO GENTA
Regione Liguria
Firmato il: 21-11-2025 12:50:10
Certificato valido dal 12-06-2023 al 12-06-2026

CA/ca